

Legge 71/2017 sul cyberbullismo: guida alle nuove procedure

Schema di **Giulio SPINA***

LA LEGGE

Nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2017, n. 127, è stata pubblicata la [legge n. 71 del 29.5.2017](#) recante **Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**¹

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

¹ La nuova legge ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti (art. 1, comma 1).

Si segnala che, quanto all'ambito applicativo della nuova legge, le richiamate strategie sono rivolte solo nei confronti dei minori: le nuove disposizioni, quindi, paiono quindi non riguardare – né per quanto riguarda le vittime, né per quanto riguarda i responsabili degli illeciti, soggetti maggiorenni,

NOZIONE DI CYBERBULLISMO²

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per **via telematica**, nonché la **diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui **scopo intenzionale e predominante** sia quello di **isolare** un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio **abuso**, un **attacco dannoso**, o la loro **messa in ridicolo**.

PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE³

SOGGETTI CHE POSSONO ATTIVARE LA PROCEDURA

Ciascun **minore ultraquattordicenne**, nonché ciascun **genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito un atto di cyberbullismo**.

ISTANZA ex art. 2, l. 71/2017

Istanza per l'**oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet* (occorre identificare espressamente l'URL: *Uniform resource locator*)

SOGGETTO DESTINATARIO DELL'ISTANZA

Titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o del social media⁴.

² Riferimento normativo: art. 1, comma 2.

³ Riferimento normativo: art. 2.

EFFETTI DELL'ISTANZA

Entro **24 ore** successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile è tenuto a **comunicare di avere assunto l'incarico** di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto⁵;

Entro **48 ore** vi provvede⁶.

PROCEDURA RESIDUALE: SEGNALAZIONE/RECLAMO AL GARANTE PER LA PRIVACY

⁴ Per gestore del sito internet si intende (art. 1, comma 3) il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli art. 14, 15 e 16, d.lgs. 70/2003 (recante *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*), che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo.

Art. 14, d.lgs. 70/2003. “1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Art. 15, d.lgs. 70/2003. “1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Art. 16, d.lgs. 70/2003, “1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

⁵ Si segnala come la decorrenza del termine in questione sia connessa al “ricevimento dell'istanza” da parte del Titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o del social media.

⁶ Si segnala che la nuova legge 71/2017 non fa alcun riferimento ai profili sanzionatori connessi alla mancata adozione di tali condotte da parte del soggetto responsabile.

In **caso di mancata adozione di tali condotte da parte del soggetto responsabile**, o comunque **nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media**, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante **segnalazione o reclamo**, al **Garante per la protezione dei dati personali**

Il **Garante per la protezione dei dati personali**, entro **48 ore** dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144, d.lgs. n. 196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*)⁷.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN AMBITO SCOLASTICO⁸

Salvo che il fatto costituisca reato, il **dirigente scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo:

- ne **informa tempestivamente** i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti;
- attiva **adeguate azioni di carattere educativo**⁹.

⁷ Art. 143, d.lgs. 196/2003 (Procedimento per i reclami). “1. *Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività*. 2. *I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti*”.

Art. 144, d.lgs. 196/2003 (Segnalazioni). “1. *I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento*”.

⁸ Riferimento normativo: art. 5.

⁹ La norma si riferisce agli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero ai tutori dei minori sia vittime di atti di cyberbullismo che responsabili di detti illeciti. L'azione del dirigente scolastico non è esplicitamente di natura sanzionatoria, bensì educativa; il riferimento alle sanzioni disciplinari è invece previsto nel comma 2 del medesimo art. 5, con riferimento ai regolamenti delle istituzioni scolastiche: “*I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti*”.

AMBITO APPLICATIVO

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno i **reati** – commessi, mediante la **rete internet**, da **minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenni¹¹** - di cui alle seguenti norme:

- art. 594 c.p.: **ingiuria¹²**;
- art. 595 c.p.: **diffamazione¹³**;
- art. 612 c.p.: **minaccia¹⁴**;
- art. 167 d.lgs. 196/2003 (c.d. codice privacy): **trattamento illecito di dati¹⁵**.

DISCIPLINA APPLICABILE

¹⁰ Riferimento normativo: art. 7.

¹¹ Se segnala che per l'applicabilità della procedura in questione il soggetto agente deve essere maggiore di anni quattordici, mentre la vittima del reato può avere anche una età inferiore.

¹² Articolo abrogato dall'art. 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: “ 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. 2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. 3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 4. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone». Per la sanzione pecuniaria civile e la disciplina transitoria, v. artt. 4, commi 1, lett. a), 2, 3 e 4, lett. f) e 8, 12 d.lg. n. 7, cit. In relazione al testo abrogato, v. l'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, andava considerato anche l'art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104”. In argomento si veda:

- [SPINA, Depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili: Guida pratica](#);
- [SPINA, Depenalizzazione e abrogazione di reati 2016. I nuovi illeciti con sanzioni pecuniarie civili: tutele sostanziali e strategie processuali](#);
- [SPINA, Illeciti con sanzioni pecuniarie civili introdotti dal d.lvo 7/2016: luci e ombre](#);
- [Schema: Depenalizzazione, abrogazione di reati e nuovi illeciti civili](#).

¹³ “1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. 3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. 4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

¹⁴ “1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. 2. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio”.

¹⁵ “1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.

- procedura di ammonimento di cui all'**art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11 del 2009, conv., con mod., dalla l. n. 38 del 2009**¹⁶: in sostanza, il questore **ammonisce oralmente** il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, **invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge** e redigendo processo verbale;
- ai fini dell'ammonimento, **il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale**;
- gli **effetti** dell'ammonimento **cessano al compimento della maggiore età**.

¹⁶ “1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore ((adotta i provvedimenti)) in materia di armi e munizioni”.